

Sentenza N. \_\_\_\_\_

N. 619/12 R. G. Lavoro

0867

CRON. N. 7106/12
24 AGO. 2012



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE LAVORO

Composta dai Seguenti Magistrati:

Dott. Giuseppe Maria Castellini, presidente rel.

Dott.sa Chiarina Sala, Consigliere

Dott. Giovanni Casella, Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado d'Appello, iscritta al numero di ruolo sopra riportato, discussa all'udienza Collegiale del 16 maggio 2012, promossa con ricorso depositato il 17 marzo 2012,

DA

INPS - ISTITUTO NAZ. PREV. SOCIALE, con l'Avv. Salvatore Ernesto Guerrera, appellante, appellato incidentale,

CONTRO

Dieye KHADY, con l'Avv. Alberto Guariso e Livio Neri, appellata, appellante incidentale;

NONCHE' CONTRO

COMUNE DI TREZZANO ROSA, altro appellato, contumace.

OGGETTO: Appello Ordinanza ex art. 702-ter, comma 6° cpc Tribunale di Milano (dott. Giorgio Mariani).

I Procuratori delle parti come sopra costituiti così precisavano le conclusioni:

Per l'appellante:

Voglia la Corte,

rilasciata copia esecutiva a favore  
di *M. S. P.*

AL CANCELLIERE

## CONCLUSIONI PER I.N.P.S.

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in funzione di giudice del lavoro di secondo grado, in totale riforma, annullamento o revoca dell'ordinanza in data 22 febbraio 2011, resa *ex art. 702-ter*, sesto comma, c.p.c., dal Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, depositata in pari data nel procedimento n. 17640/2011 R.G. del suddetto Tribunale,

-in via principale, dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto il 16 dicembre 2011 da Khady Dieye nei confronti dell'I.N.P.S. per difetto di legittimazione passiva dell'Istituto previdenziale;

-in subordine, rigettare il ricorso stesso in quanto infondato in fatto e in diritto, accertando e dichiarando che l'I.N.P.S. non ha posto in essere alcuna condotta discriminatoria;

-in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, non ricorrendo le condizioni di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.

**CONCLUSIONI**

2 KAADJ

Voglia la Corte d'Appello,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

**in via principale**

**rigettare l'appello proposto dall'INPS e confermare - previa eventuale correzione della motivazione - l'ordinanza impugnata**

**in accoglimento dell'appello incidentale condizionato, per quanto ritenuto necessario rettificare il dispositivo del terzo capo dell'impugnata ordinanza condannando INPS e Comune di Trezzano Rosa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza a pagare alla ricorrente l'assegno ex art. 65 cit. a partire dal 1.1.2011 (e pertanto euro 1.687,27) oltre interessi legali.**

Con vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

## MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Deve essere confermato l'accoglimento della domanda per ottenere l'assegno per il nucleo familiare a favore dell'appellata, cittadina senegalese, madre di tre figli, a carico del comune di residenza, con la condanna di entrambi gli Enti nelle rispettive qualità e competenze, a pagare l'assegno a partire dal 22 novembre 2011, escludendo il risarcimento del danno e compensando tra le parti le spese del giudizio.

Il primo giudice, all'esito di un'approfondita motivazione, è pervenuto a ravvisare un comportamento discriminatorio da parte dell'Inps e del Comune nell'aver negato alla ricorrente in quanto cittadina extra UE, regolarmente soggiornante, l'assegno riconosciuto al cittadino Italiano, ritenendo che la normativa in contrasto dovesse essere disapplicata per la sua contrarietà con normative sovranazionali oltre che con la Costituzione e con la Convenzione Oil.

Deve anzitutto essere confermata la statuizione in punto di accertamento della legittimazione passiva dell'Inps (che accusa il primo giudice di averla risolta sbrigativamente, oltre a non avere esaminato i documenti dell'Istituto), in quanto, come l'appellante non si nasconde, lo stesso è tenuto all'erogazione dell'assegno in ragione degli elenchi predisposti dai Comuni (art. 65, comma 2° L. n. 448/1998), non diversamente da altre previdenze a carico del medesimo Istituto, allorché lo stesso non rimane estraneo alla fase di accertamento, come dimostra lo svolgimento da parte dell'appellante delle argomentazioni ostative in punto di difetto dei requisiti e di infondatezza delle domande.

In ordine alla questione del diritto all'assegno, in luogo di disapplicare, dichiarandone il carattere discriminatorio, peraltro riconosciuto alla legislazione limitativa dalla stessa nostra Corte Costituzionali, oltre che da quelle europee - per contrarietà con l'art.14 della CEDU, oltre che con l'art. 21 della Carta fondamentale dell'Unione Europea - la norma dell'art. 65 della legge n. 448 del 1998 (come modificato dall'art. 80, comma 5° L. 23 dicembre 2000, n. 388), che prevedono la concessione dell'assegno per i nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti, con tre o più figli, aventi i requisiti economici richiesti, sembra piuttosto consentito farne un'applicazione estensiva (legittimata, come propone in subordine l'appellata, oltre che dalla vigenza nell'ordinamento interno dei principi surrichiamati, dal canone costituzionale di cui all'art. 2, che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'u o m o e non solo del cittadino, come l'art. successivo, senza necessità dunque di ricorrere alla Corte Costituzionale), oltre a fare applicazione diretta dell'art. 41, co. 1° TU Immigrazione, laddove riconosce il diritto alle prestazioni assistenziali per tutti gli stranieri con permesso di soggiorno, oltre che dell'art. 9, comma 12, lett. c del Dlgs 8 gennaio 2007, n. 3, che, in esecuzione della direttiva 2003/109 CE, ha introdotto per i soggiornanti di lungo periodo il principio di parità di trattamento con i cittadini comunitari nelle

prestazioni socio-assistenziali, non risultando, come già rilevato dal primo giudice, che il nostro Stato abbia introdotto al riguardo limitazione alcuna, vertendosi palesemente nella specie in materia di prestazioni di supporto economico essenziali ad integrazione delle minime in godimento.

Ricorrono altresì i requisiti soggettivi di permesso di soggiorno e di reddito riferito all'intero nucleo familiare con riguardo all'anno della richiesta, come l'appellata ha dimostrato. Inutile pertanto l'appello incidentale.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza. La Corte, decidendo con sentenza ai sensi dell'art. 702-quater cpc,

P q m

Respinge l'appello avverso l'ordinanza del 22 febbraio 2011, emessa ex art. 702-quater cpc dal Tribunale di Milano. Condanna la parte appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in complessivi € 2.000,00, oltre Iva, cpa e spese generali.

Milano, 16 maggio 2012

*Il Procuratore Generale  
M. Azzanelli*

**CORTE D'APPELLO DI MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**  
Reza pubblica mediante deposito in Cancelleria  
**OGGI 24 AGO. 2012**  
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
dott. Rosanna AZZANELLI